

Codice A18040

D.D. 17 febbraio 2015, n. 380

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 4776 per il mantenimento di manufatto di scarico nel rio Grivassola, rio Martinetto e rio Oitana in Comune di Vinovo (TO). Richiedente : SMAT S.p.A.

In data 27/05/2014, la Società SMAT S.p.A., con sede legale in Corso XI Febbraio, n. 14 – Torino, P. IVA 07937540016, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di manufatto di scarico dello sfioratore località Frazione Garino, via Sotti e via Cuneo in corrispondenza del rio Grivassola con tubazione in CLS diametro 600 mm in sponda destra del medesimo rio, dello sfioratore località via Oitana in corrispondenza del rio Oitana con tubazione in CLS diametro 600 mm in asse alveo del medesimo rio e loc. Tetti Rosa, via Verdi, via Gaidano in corrispondenza del rio Martinetto con tubazione in CLS diametro 800 mm. in sponda sinistra del medesimo rio Il tutto come precisamente riportato sugli elaborati tecnici agli atti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dell'ing. Silvano Iraldo, in base ai quali è rappresentata la realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Copia dell'avviso di deposito degli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vinovo per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 16/01/2015 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

- viste le LL.RR. 20/2002 e 12/2004;
- visto il regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004
- vista la L.R. 37/2006 e la D.G.R. del 29/03/2010 e smi. Parere di competenza del Servizio Tutela della Fauna e della Flora rilasciato dalla Provincia di Torino.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Smat S.p.a., con sede legale in Corso XI Febbraio, n. 14 – Torino, P. IVA 07937540016, a mantenere l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Dovrà essere acquisito, dalla società richiedente, il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione delle aree demaniali in questione ai sensi delle LL.RR. 20/2002 e 12/2004 e del relativo regolamento d'attuazione D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Giovanni Ercole